



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

---

***Regolamento comunale  
per la disciplina del transito sulle  
strade Agro-Silvo-Pastorali***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 29/11/2007

#### **ART. 1) -    NORMATIVA DI RIFERIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare le modalità di gestione, accesso e utilizzo della viabilità agro-silvo-pastorale così come identifica, classifica e censita ai sensi della vigente normativa regionale ossia secondo quanto indicato nella L. R. 10/98 e nel DGR 14016 2003 “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale”.

#### **ART. 2) -    DEFINIZIONE DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE**

Le strade oggetto di queste definizioni sono ubicate nelle aree montane e collinari della Regione Lombardia, non sono adibite al pubblico transito e non collegano centri abitati, sono realizzate prevalentemente in fondo naturale, svolgono molteplici funzioni in campo agricolo e forestale e in subordine turistico ricreativo, in particolare si definiscono :

“Strade agro-silvo-pastorali quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto all’applicazione di uno specifico regolamento.”.

#### **ART. 3) -    PROPRIETÀ**

Le strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento, sono tracciati permanenti di proprietà pubblica o privata. Nel caso di strade di proprietà privata sono soggette a questo regolamento solo le strade private dichiarate di pubblica utilità e per le quali è stata stipulata una apposita convenzione fra la proprietà e l’amministrazione comunale.

Non sono soggette a questo regolamento le strade agro-silvo-pastorali di proprietà privata non dichiarate di pubblica utilità.

#### **ART. 4) -    SOGGETTO GESTORE**

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorale è l’Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno, anche distintamente per ogni strada agro-silvo-pastorale, individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale o altri) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

#### **ART. 5) - CHIUSURA CON CARTELLO**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

#### **ART. 6) - CHIUSURA CON BARRIERA**

La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso di transito ha sempre l'obbligo:

- di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.
- di esporre il permesso di transito in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà oggetto di sanzioni indicate dal presente regolamento.

#### **ART. 7) - ORDINANZA DI CHIUSURA.**

Il Gestore o comunque l'autorità preposta alla pubblica incolumità e alla protezione civile, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata

posizionata la segnaletica di divieto di circolazione. L'emissione di ordinanza di chiusura al transito non comporta rimborso dei permessi di transito.

#### **ART. 8) - PUBBLICO TRANSITO**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito e alla conseguente libera circolazione ai sensi del codice della strada.

#### **ART. 9) - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o, nel caso sia stato individuato, al soggetto gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la sua residenza, le motivazioni in base alle quali l'interessato richiede l'autorizzazione al transito, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale per il quale viene richiesta l'autorizzazione, le informazioni sui mezzi utilizzati per il transito e la strada agro-silvo-pastorale per la quale si richiede l'autorizzazione.

#### **ART. 10) - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello in copia unica non duplicabile, da collocarsi sul veicolo utilizzato per il transito in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso, non essendone ammessa la duplicazione, autorizzerà alla conduzione del solo mezzo sul quale è esposto il permesso transito, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela, alle quali sarà consentita la conduzione del mezzo:
  - discendente di primo grado (figlio)

- collaterale di primo grado (coniuge);

l'indicazione dei numeri di targa, marca e modello dei veicoli autorizzati e la strada per la quale il permesso è stato rilasciato.

E' ammessa la richiesta e il rilascio di più autorizzazioni al transito atte a permettere il transito anche contemporaneo di più mezzi condotti da persone indicate come in precedenza.

Ad ogni richiesta, purché ammissibile ed unilateralmente verificata ed accettata dal gestore, verrà associata una autorizzazione al transito.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno dei mezzi indicati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei mezzi così come individuate dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche altre persone purché non in contrasto con quanto espressamente indicate in questo regolamento.

Il permesso consentirà il transito esclusivamente sulla strada agro-silvo-pastorale indicata e solo per il periodo autorizzato.

La mancata esposizione del permesso di transito per la verifica e il controllo costituisce una violazione al presente regolamento e pertanto comporta una sanzione di seguito indicata.

Costituisce inoltre violazione del presente regolamento e transito non autorizzato, il transito di mezzi non corrispondenti a quanto indicato nel permesso di transito anche da parte di persone che hanno ottenuto per altri mezzi il permesso di transito, la guida di mezzi, anche indicati nei permessi di transito, da parte di persone non ricadenti nelle fattispecie previste e non indicate nel permesso di transito, la duplicazione del permesso di transito al fine di consentire il transito contemporaneo di mezzi indicati nello stesso permesso.

Copia dell'autorizzazione e un documento di riscontro del permesso di transito contrassegno andrà trasmessa entro 10 giorni dal rilascio alle Amministrazioni Comunali interessate, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 24.

Fermo restando l'invito a concordare regolamenti tra le Amministrazioni Comunali o gli altri Enti interessati al fine di regolamentare con un unico documento anche i transiti su strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti e fino a quando non saranno approvati regolamenti intercomunali con indicazioni diverse, l'autorizzazione va rilasciata da tutte le Proprietà o dai Gestore interessati.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della corrispondenza fra le caratteristiche del mezzi utilizzati per il transito indicati dal richiedente e le classi di utilizzo o di transitabilità, in particolare per le diverse classi di transitabilità sono di seguito specificate le diverse tipologie di autoveicoli e ciclomotori o motoveicoli per i quali è consentito il transito:

Classe	Tipo autoveicolo	Tipo ciclomotore/motoveicolo
I	Autoveicoli anche a trazione con due ruote motrici	TRIAL
II	Autoveicoli con trazione 4 x 4 stradali	TRIAL
III	Autoveicoli con trazione 4x4 fuoristrada	TRIAL
IV	Autoveicoli con trazione 4x4 fuoristrada	TRIAL

#### **ART. 11) - CATEGORIE D'UTENZA**

Sono individuate due categorie generali di utenza :

- 1) Soggetti pubblici o privati che traggono in via diretta o indiretta proventi economici non specificatamente e direttamente riconducibili ad attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, da beni o dall'esercizio di diritti su beni, mobili o immobili di qualsivoglia natura, ubicati nelle aree servite dalla viabilità agro-silvo-pastorale oggetto del presente regolamento, sia che essi siano proprietari dei terreni sui quali viene svolta l'attività economica sia che siano affittuari anche di porzioni di questi terreni, indipendente dal fatto che siano o meno in possesso di titolo o di diritti relativi alla realizzazione della viabilità agro-silvo-pastorale o relativi ad

eventuali cofinanziamenti o interventi di miglioria di strade o infrastrutture inclusi la viabilità agro-silvo-pastorale oggetto della regolamentazione o della richiesta di autorizzazione al transito. Per tutte queste utenze l'autorizzazione al transito verrà rilasciata inderogabilmente dall'ente gestore solo ed esclusivamente dopo che gli interessati si saranno convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

2) Soggetti pubblici o privati che non ricadono nella precedente fattispecie.

Per questa seconda categoria generale le autorizzazioni possono essere rilasciate alle seguenti categorie di utenza:

- A1) Proprietari o affittuari di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante la viabilità agro-silvo-pastorale e ivi residenti;
- A2) Parenti o affini fino al terzo grado di proprietari o affittuari di civili abitazioni raggiungibili esclusivamente mediante la viabilità agro-silvo-pastorale e ivi residenti;
- A3) Cofinanziatori o loro eredi e/o aventi causa che hanno partecipato alla realizzazione o a significativi interventi di manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale, individuati con apposito elenco, recepito con delibera di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale previo deposito e verifica delle opere e degli importi oggetto del cofinanziamento da parte dell'ufficio tecnico comunale;
- A4) Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A5) Proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla fruizione turistico ricreativa del territorio;
- A6) Soggetti pubblici o privati appositamente convenzionati con l'amministrazione comunale;
  
- B1) Personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative prestate nei confronti di soggetti

- pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito ;
- B2) Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
  - B3) Soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
  - B4) Soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;
  - B5) Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
  - B6) Esigenze connesse all'esercizio di specifiche attività economiche turistico-escursionistico o ambientale siano essi operatori autonomi o d'impresa, cooperative o associazioni;
  - B7) Soggetti privati e/o membri di associazioni che prestano volontariamente e a titolo gratuito servizi di manutenzione ordinaria di sentieri, mulattiere, itinerari alpini e in generale tracciati minori, previo atto di convenzionamento o donazione all'amministrazione comunale nel quale sono individuate le opere oggetto della convenzione, la durata delle attività e i luoghi in cui verranno realizzati i lavori.
- 
- C1) Esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
  - C2) Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa) al servizio di soggetti pubblici o privati correttamente convenzionati con l'amministrazione comunale o in possesso di regolare permesso di transito;
- 
- D1) Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
  - D2) Esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) Esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 ( Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) Esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

F1) soggetti privati che svolgono taglio e raccolta del legname;

Compatibilmente con la disponibilità di aree di parcheggio, adeguatamente censite e segnalate e ammessa la possibilità di autorizzare il transito e la sosta su queste aree soggetti che ricadono nelle seguenti categorie.

G1) Soggetti privati che praticano attività venatoria, raccolta funghi epigei o attività turistico ricreativa.

## **ART. 12) - REGOLAMENTAZIONE AREE DI PARCHEGGIO**

Qualora gli utenti autorizzati al transito non dispongano di aree private sulle quali sostare l'occupazione di aree di parcheggio è regolamentato nel seguente modo:

L'area di parcheggio, opportunamente segnalata, nella quale sostare deve essere indicata sul permesso di transito.

In nessun caso è ammesso il parcheggio del mezzo in aree non corrispondenti a quanto indicato sul permesso di transito, nelle piazzole di scambio o in zone tali da costituire pericolo o pregiudizio al transito della tipologia di automezzi prevista per la classe di strada sulla quale sosta il veicolo.

L'occupazione di una area di parcheggio è anch'essa soggetta ad autorizzazione integrativa dell'autorizzazione al transito.

Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà oggetto di sanzioni indicate dal presente regolamento.

#### **ART. 13) - REGISTRO PERMESSI**

La Proprietà o il Gestore, qualora individuato, provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

#### **ART. 14) - MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO**

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

#### **ART. 15) - LIMITI DI TRANSITO**

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, si riconduce alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

#### **ART. 16) - DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI**

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai limiti di transito vigenti.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da apposito articolo.

## **ART. 17) - ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO**

Sono esenti da ogni limitazione:

Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana Superiore, del Consorzio Forestale Alto Serio, nonché del Comune di Gandellino e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali;

Gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza), mezzi di soccorso impegnati in operazioni di emergenza o di protezione civile.

## **ART. 18) - SANZIONI**

Chiunque acceda senza permesso su una strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P. (*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*).

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito, sia temporaneamente che in via definitiva in funzione della gravità delle infrazioni.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura, l'abbandono o la sosta del veicolo in aree che ostacolano o rendano difficoltoso il transito sulla strada agro-silvo-pastorale.

## **ART. 19) - PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D, E, F, G il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, i mezzi utilizzati per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

## **ART. 20) - POLIZZA FIDEJUSSORIA**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione al transito potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 11), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

## **ART. 21) - MANIFESTAZIONI**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto,

consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

#### **ART. 22) - COMPETIZIONI**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

#### **ART. 23) - CONTROLLI**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno tutte le verifiche preventive o finali che riterranno opportune atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 20, 21 e 22.

#### **ART. 24) - VIGILANZA**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Eventuali violazioni potranno essere segnalate e testimoniate per iscritto alla Polizia Municipale anche da tecnici e personale dell'ente gestore nonché da persone autorizzate al transito; la Polizia Municipale provvederà alle verifiche e ai riscontri necessari e ad emettere eventualmente i necessari provvedimenti sanzionatori.

## **ART. 25) - DANNI**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **ART. 26) - MANUTENZIONE**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo per ogni strada agro-silvo-pastorale verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Il fondo verrà alimentato con proventi economici ricavati dalla concessione, ai richiedenti, dei permessi di transito.

Fatti i salvi i costi di gestione, il fondo dovrà essere costituito per il 70% degli importi versati al fine di prevedere la manutenzione ordinaria e la progressiva attuazione di un piano di miglioramento della strada agro-silvo-pastorale sotto il profilo della accessibilità e della percorribilità (formazione di aree di scambio, riduzione pendenza media, allargamento sede carrabile, aumento del raggio di curvatura), della sicurezza (guard rail e barriere di sicurezza), della mitigazione dell'impatto ambientale e del dissesto idrogeologico (smaltimento e drenaggio delle acque) della fruibilità (aree di parcheggio e segnalazione).

Per il 20% per un fondo di sicurezza finalizzato ad interventi di manutenzione straordinaria o a significativi interventi di miglioria e espansione della strada agro-silvo-pastorale.

Per il 10% per un fondo di manutenzione della viabilità comunale di servizio all'accesso alla viabilità agro-silvo-pastorale.

L'ammontare dell'importo da versare, adeguatamente differenziato in funzione delle diverse categorie d'utenze e degli indirizzi politico amministrativi definiti dall'amministrazione comunale, sarà stabilito con delibera della Giunta Comunale in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, redatta in modo da essere conforme alle linee e agli indirizzi sulla viabilità agro-silvo-pastorale definiti dall'amministrazione comunale, eventualmente aggiornata di anno in anno in

funzione del grado di attuazione dei programmi di intervento o di particolari evoluzioni dell'ambiente o dello stato di agibilità della strada agro-silvo-pastorale, che verrà redatta a cura della proprietà o, se individuato, dal gestore .

In via regolamentare si stabilisce che la manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 e A2.

#### **ART. 27) - CONVENZIONE**

Non è ammessa la stipula di convenzioni al solo scopo di commutare gli importi relativi alle concessione dei permessi di transito in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione.

#### **ART. 28) - CLASSIFICAZIONE**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta dei Proprietari.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

La tipologia di mezzi utilizzati per il transito dovrà corrispondere obbligatoriamente a quanto stabilito dalla classificazione e dal presente regolamento.